



STATUTO

Articolo 1

1.1 Viene istituita la "Fondazione Generali – The Human Safety Net ONLUS".

1.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

1.3 La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

2.1 La Fondazione ha sede legale presso la sede legale dell'ente fondatore. Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 e può costituire altre sedi, in Italia e all'estero.

Articolo 3

3.1 La Fondazione persegue esclusivamente le finalità di solidarietà sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, svolgendo attività tra l'altro in settori quali: assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria; beneficenza, istruzione, e formazione; cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale; tutela dei diritti civili; attività di sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale ovvero tramite affidamento di tale attività ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente, in ambiti e secondo modalità coerenti con il quadro normativo vigente.

3.2 E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle indicate al successivo art. 4, strettamente correlate agli scopi della Fondazione.

Articolo 4

4.1 La Fondazione compie tutte le operazioni strumentali per il conseguimento degli scopi come definiti nel precedente articolo 3, operando nel rispetto dei principi di economicità e di prudenza della gestione.

4.2 Le attività istituzionali della Fondazione sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4.3 Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo

termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

e) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture assistenziali, residenziali e sociali;

f) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti individuati nello scopo sociale, mediante erogazioni promosse dalla Fondazione e finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi, in conformità a quanto espresso dalla Risoluzione n. 186/E dell'Agenzia delle Entrate, e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori;

g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti e degli audiovisivi in genere;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione originario di Euro 4.000.000 (quattromilioni) e dai successivi incrementi dello stesso.

5.2 La Fondazione riceve altresì contributi utili al raggiungimento delle proprie finalità attraverso erogazioni provenienti dall'ente fondatore Assicurazioni Generali ed altre società appartenenti al relativo gruppo assicurativo ovvero anche da soggetti terzi allo stesso.

Articolo 6

6.1 La Fondazione destina gli eventuali utili della gestione alle finalità sociali perseguite.

6.2 E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

6.3 In caso di scioglimento per qualunque causa, la Fondazione devolve il proprio patrimonio ad altre ONLUS o altre organizzazioni aventi fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 7

7.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 8

8.1 Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nomina il Consiglio di Amministrazione della Fondazione determinandone il numero da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti, nonché la durata della carica entro un massimo di tre anni. I Consiglieri possono essere rinominati.

8.2 Ai Consiglieri si applicano le medesime norme di legge e regolamentari sui requisiti di onorabilità pro tempore applicabili a coloro che ricoprono la carica di Amministratore di Assicurazioni Generali.

8.3 Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali provvederà alla sostituzione.

8.4 Il Consigliere così designato scadrà assieme agli altri.

8.5 Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali nomina altresì il Presidente della Fondazione scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, determinando la durata della carica.

8.6 Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i propri membri un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente assente o impedito in tutte le sue attribuzioni.

8.7 L'incarico di Consigliere è gratuito.

8.8 Il Consiglio nomina il Segretario, scegliendolo anche tra soggetti diversi dai proprio componenti.

Articolo 9

9.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte ogni anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

9.2 La convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente, mediante invito scritto - contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione - spedito ai componenti il Consiglio di Amministrazione, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso di urgenza, mediante invito di pari contenuto, agli stessi destinatari, trasmesso con mezzo idoneo almeno il giorno precedente a quello della riunione.

9.3 Si considerano tuttavia regolarmente costituite le adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza di qualsiasi forma di convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i componenti il Consiglio stesso.

9.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono regolarmente costituite qualora sia presente la maggioranza dei membri in carica e le relative deliberazioni sono valide se prese a maggioranza di voti dei presenti.

9.5 Le sedute del Consiglio di Amministrazione si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

9.6 In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9.7 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

9.8 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere in ordine all'amministrazione della Fondazione e del suo patrimonio nonché a qualsiasi altra risorsa connessa con le finalità della Fondazione.

10.2 Il Consiglio stabilisce annualmente, in coerenza con i settori d'intervento della Fondazione, le linee d'indirizzo e programmazione dell'attività della Fondazione, definendo gli obiettivi da perseguire e le priorità.

10.3 Approva gli specifici programmi annuali di attività della Fondazione sulla base delle linee di cui al secondo comma.

10.4 Provvede in ordine alla custodia ed alla amministrazione del patrimonio e all'organizzazione interna e del personale della Fondazione

10.5 Approva, entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, il bilancio di esercizio, che deve essere inviato per l'approvazione all'ente fondatore Assicurazioni Generali entro i successivi tre mesi.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo di tre membri, fissandone le attribuzioni ed i poteri. I membri del Comitato Esecutivo debbono fare parte del Consiglio di Amministrazione.

10.7 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito della rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.8 Il Consiglio può inoltre nominare procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti.

10.9 Tra le facoltà attribuite al Comitato Esecutivo, di cui al presente articolo, può essere compreso anche l'uso della firma singola da parte dei suoi componenti.

Articolo 11

11.1 La Fondazione può avvalersi della collaborazione delle strutture di Assicurazioni Generali.

Articolo 12

12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 13

13.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.

13.2 L'incarico è gratuito.

13.3 I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La carica è incompatibile con qualsiasi altro incarico nella Fondazione.

13.4 Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali; esprime il suo avviso mediante apposita relazione sul conto consuntivo di ogni esercizio.

13.5 Ai Revisori si applicano le medesime norme di legge e regolamentari sui requisiti di onorabilità pro tempore applicabili a coloro che ricoprono la carica di componente il Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali.

Articolo 14

14.1 Eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ratificate dal Consiglio di Amministrazione delle Assicurazioni Generali.